



Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale". Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

n. 130 del 26/9/2007: **Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo consiliare Forza Italia nella Commissione Politiche Economiche**

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 settembre 2007, n. 21

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE". MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 18

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituito dal seguente:

«CAPO III BIS

Fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale"

Art. 18

Istituzione

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.

2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia locale, considerate imprescindibili condizioni per la qualificazione del servizio, si avvale della fondazione per:

- a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
- b) realizzare altre iniziative formative di diretto interesse regionale;
- c) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla Polizia locale.

Art. 18 bis

Finalità

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di Polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla Polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
 - b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale;
 - c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
 - d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
 - e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
 - f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
 - g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
 - h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

Art.18 ter

Ulteriori disposizioni in materia di formazione

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).

Art. 18 quater

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:

- a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.

2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:

- a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
- b) che il Consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
- c) la nomina da parte della Regione di un membro del Consiglio di amministrazione della fondazione;
- d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

Art. 18 quinquies

Fondo di dotazione e contributi annuali

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di Euro 100.000,00.

2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:

- a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
- b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.

3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).

4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.».

2. Dopo il Capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

«CAPO III TER

Divise, distintivi ed altri simboli».

Art. 2

Modifiche all'articolo 12

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al Capo III bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 21

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con

popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato,

il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 settembre 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 896 del 18 giugno 2007; oggetto assembleare n. 2634 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 162 in data 20 giugno 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2007 del 18 settembre 2007, con relazione scritta del consigliere Paolo Nanni, nominato dalla Commissione in data 10 luglio 2007;

- approvata dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 settembre 2007, atto n. 52/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, previgente all'entrata in vigore della legge in commento, è il seguente:

«Art 18 – Formazione della polizia locale

1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a disposizione di apposite attrezzature.

2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).».

2) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) è il seguente:

«Art. 64 – Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

3) Il testo dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 16 – Figure professionali e struttura della polizia locale

(omissis)

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

(omissis).».

4) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 16 – Figure professionali e struttura della polizia locale

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) dirigente;
- d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.

(omissis).».

5) Il testo dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 12 – Funzioni della Regione

(omissis)

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

- a) sistema informativo della polizia locale;
- b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
- d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

(omissis).».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 12 – Funzioni della Regione

(omissis)

3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operati-

va della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della scuola specializzata regionale di polizia locale di cui all'articolo 18, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento. (omissis).».

NOTE ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

1. I corpi di polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. Dopo il 31 dicembre 2007 i preesistenti corpi che

non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

(omissis).».

Comma 2

1) Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003 è il seguente:

«Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute. L'adeguamento del regolamento e l'istituzione del corpo è condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).

(omissis).».

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 SETTEMBRE 2007, n. 130

Commissioni permanenti dell'Assemblea legislativa. Modifiche alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo consiliare Forza Italia nella Commissione Politiche Economiche

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamate le proprie deliberazioni:

- progr. n. 3 dell'8 giugno 2005 con la quale si sono determinate le competenze e le composizioni delle commissioni assembleari permanenti ai sensi degli articoli 38 dello Statuto e 12 del Regolamento interno;
- progr. n. 11 in data 26 luglio 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo-DS e di modifica della denominazione della commissione V da Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro a Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport;
- progr. n. 28 in data 29 novembre 2005 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo assembleare Uniti nell'Ulivo-D.L. Margherita nella commissione assembleare “Attuazione dello Statuto” e della rappresentanza dei consiglieri del gruppo Forza Italia all'interno della commissione assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali”;
- progr. n. 100 del 30 gennaio 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione dei gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo “Misto”;
- progr. n. 121 del 25 luglio 2007 di modifica alla composizione numerica e alla partecipazione di singoli gruppi assembleari a seguito della costituzione del gruppo “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo”;

vista la nota del presidente del gruppo assembleare Forza Italia, Giorgio Dragotto, in data 19 settembre 2007, protocollata al n. 17611 del 20 settembre 2007, nella quale il predetto Presidente comunica la modifica alla composizione numerica e alla partecipazione del gruppo Forza Italia all'interno della II Commissione Politiche Economiche;

dato atto che occorre risistemare formalmente la composizione numerica e la partecipazione dei gruppi assembleari all'interno della commissione Politiche Economiche;

previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

delibera

di così sostituire, alla lettera D) della deliberazione progr. n. 121 del 25 luglio 2007, la composizione numerica e la partecipazione dei gruppi assembleari alla commissione Politiche Economiche:

«D) La composizione numerica e la partecipazione dei singoli Gruppi assembleari sono determinate come segue:

(omissis)

II “Politiche economiche”

n. 22 componenti, così distinti:

- Uniti nell'Ulivo-DS
 - cinque componenti, di cui uno con 7 voti, uno con 5 voti e tre con 1 voto ciascuno;
- Forza Italia
 - quattro componenti, di cui uno con 4 voti, due con 2 voti ciascuno e uno con 1 voto;
- Uniti nell'Ulivo – DL Margherita
 - due componenti, di cui uno con 5 voti e uno con 2 voti;
- Alleanza Nazionale
 - un componente con 4 voti;
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna
 - un componente con 3 voti;
- Partito della Rifondazione Comunista
 - un componente con 3 voti;
- Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo
 - un componente con 2 voti;
- Verdi per la pace
 - un componente con 1 voto;
- Uniti nell'Ulivo SDI
 - un componente con 1 voto;
- Partito dei Comunisti Italiani
 - un componente con 1 voto;
- UDC – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
 - un componente con 1 voto;
- Per l'Emilia-Romagna
 - un componente con 1 voto;
- Italia dei Valori con Di Pietro
 - un componente con 1 voto;
- Misto
 - un componente con 1 voto.

(omissis).».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.